

CLXXXIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1963

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Congedi 4093 Disegni di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48) (Continuazione della discussione e approvazione): CORRIAS, Presidente della Giunta 4101 (Votazione segreta) 4102 (Risultato della votazione) 4102 Legge regionale 1 febbraio 1963: «Costituzione in Comune autonomo di Telti in Provincia di Sassari», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione): SOTGIU GIROLAMO 4094 SASSU 4094 ZUCCA 4094 DE MAGISTRIS, relatore 4095 SERRA, Assessore agli enti locali 4096 (Votazione segreta) 4097 (Risultato della votazione) 4098 Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta relativa alla modifica della denominazione del Comune di Ollasta in quella di Albagiara (Discussione e approvazione): (Votazione per appello nominale) 4103 (Risultato della votazione) 4103 Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta relativa alla modifica della denominazione di Figu Gonnosnò in quella di Gonnosnò (Discussione e approvazione): (Votazione per appello nominale) 4104 (Risultato della votazione) 4104 Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta delle frazioni di Acqua Cadda e Is Aios per il distacco dal Comune di Narcao e l'aggregazione a quello di Nuxis in Provincia di Cagliari. (Discussione e approvazione): SERRA, Assessore agli enti locali 4105	(Votazione per appello nominale) 4105 (Risultato della votazione) 4106 Relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Sant'Anna Arresi, attualmente frazione di Giba (Discussione e approvazione): SERRA, Assessore agli enti locali 4106 (Votazione per appello nominale) 4106 (Risultato della votazione) 4107 ————— <i>La seduta è aperta alle ore 11.</i> <i>PUDDU, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.</i> Congedi. PRESIDENTE. Gli onorevoli Puligheddu e Asara hanno chiesto congedo rispettivamente per trenta e per quattro giorni. Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi. Discussione e riapprovazione della legge regionale 1 febbraio 1963: «Costituzione in Comune autonomo di Telti in Provincia di Sassari», rinviata dal Governo centrale. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 1 febbraio 1963: «Costituzione in Comune autonomo di Telti in Provincia di Sassari», rinviata dal
---	--

Governo centrale; relatore l'onorevole De Magistris.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Intervengo assai brevemente, onorevole Presidente, per esprimere il parere del Gruppo comunista, che è favorevole alla riapprovazione della legge.

In realtà come lucidamente è stato espresso dalla relazione della Commissione, il motivo di rinvio del Governo non ha assolutamente una base giuridica consistente.

In sostanza, se non ho mal capito, si affermerebbe nel rinvio che il *referendum* è stato indetto con modalità diverse da quelle previste da una legge che al momento in cui lo stesso *referendum* è stato indetto ancora non esisteva.

Ora, vista la scarsa consistenza del rilievo mosso dal Governo, il giusto atteggiamento che il Consiglio deve assumere è quello di riapprovare la legge.

Certo può stupire che vengano mossi rilievi di questo tipo, così come può stupire, e in un certo senso addolorare, l'annotazione contenuta nell'ultimo capoverso dei motivi del rinvio, con la quale annotazione si dà alla Regione il consiglio di agire in un modo che le leggi non consentono.

Praticamente si dice alla Regione che il Governo prospetta la necessità della riduzione del personale comunale; ma non si capisce come questa osservazione possa essere rivolta alla Regione, la quale non ha competenza per intervenire nei confronti dei Comuni per quanto concerne il loro personale.

Messe da parte queste questioni, riconosciuto, come giustamente ha fatto la prima Commissione, che il motivo del rinvio non ha un fondamento giuridico, ritenuto che è invece urgente la erezione in Comune della frazione di Telti, sembra logico che il Consiglio riapprovi, con la maggioranza necessaria, la legge rinviata.

A questa riapprovazione — come ho detto — il Gruppo comunista è favorevole.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anche a me sembra che i motivi che hanno indotto il Governo centrale a rinviare questa legge non siano validi di fronte alla impellente esigenza della popolazione di Telti di organizzarsi in Comune autonomo, sì da svolgere in modo più funzionale e più rapido la loro vita civica.

Per queste ragioni il mio Gruppo è favorevole alla riapprovazione della legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in Commissione il nostro Gruppo ha espresso parere contrario all'accoglimento dei motivi di rinvio addotti dal Governo.

Questi motivi sono da respingersi sotto il profilo giuridico e sotto il profilo politico.

Sotto il profilo giuridico, pare a me che il Consiglio regionale e lo stesso Presidente della Giunta debbano non tener conto delle leggi che non sono in vigore nel momento in cui compiono i loro atti.

Sotto il profilo politico appare evidente l'artificialità del rinvio; ed è grave, a mio parere, che questo rinvio sia avvenuto a causa di interferenze politiche di carattere provinciale.

Si può, infatti, ritenere che soltanto dietro sollecitazione di determinati ambienti politici sassaresi, il Governo si sia deciso a rinviare la legge.

Il Consiglio provinciale di Sassari aveva già espresso il suo parere; e trattandosi di un semplice parere, esso non poteva in alcun modo vincolare nè la decisione della Regione nè il risultato del *referendum*.

Ancora una volta possiamo constatare come si esercitino, per iniziativa di taluni ambienti politici, pressioni politiche clandestine sul Governo, o su suoi rappresentanti a danno della Regione.

E' anche per questi motivi che il nostro Gruppo approva la relazione del Presidente della prima Commissione e vota per la riapprovazione della legge rinviata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel riferire sulla legge rinviata del 9 marzo del 1963, relativa alla costituzione del Comune di Telti, mi permetto di rivolgere un vivo appello al Presidente del Consiglio perchè le preoccupazioni da me palesate nella relazione scritta, circa il sindacato nei confronti della formazione della legge regionale, lo spingano ad una valida difesa dell'autonomia di codesta assemblea e della fondamentale regola democratica, per cui i poteri debbono essere indipendenti nella osservanza della legge.

Nella fattispecie, il Consiglio regionale ha osservato la legge, e per questo è meritevole della tutela della sua autonomia.

Scendendo nel merito della questione io ritengo, come ho già avuto modo di manifestare nella relazione scritta, che i motivi di rinvio adottati dal Governo, anzi l'unico motivo di rinvio addotto dal Governo sia da respingere perchè infondato.

E' infondato nella situazione di fatto, è infondato nella situazione di diritto.

Ma esso è da respingere soprattutto a tutela non soltanto dell'autonomia dell'assemblea regionale, bensì anche del suo prestigio.

La magistratura trova un limite invalicabile a se stessa, nella propria indagine, nel processo di formazione della legge.

Quando il Presidente dell'assemblea certifica che la legge è stata approvata con il rispetto delle norme di procedura, a nessuno è consentito, fuorchè alla Corte Costituzionale, di interferire per appurare se quanto egli afferma è vero o non è vero.

L'affermazione è implicita nella certificazione che la legge è stata approvata, perchè una legge da un'assemblea legislativa è approvata per pacifica convenienza, per pacifico convincimento, perchè altrimenti vi sarebbe un venir meno ai fondamenti stessi del diritto.

Ed è stata approvata nel rispetto anche delle norme che eventualmente esistessero e dovessero essere approvate nel processo di formazione della legge stessa.

Ritengo che nel formulare i rilievi il Governo centrale non abbia considerato la gravità del passo che compiva, col quale si è posto in una posizione più di organo di vigilanza, che intende proteggere interessi di merito, che nella posizione, che gli compete, di organo di vigilanza sulla legittimità.

Affiora dallo spirito delle osservazioni fatte a questa legge che la preoccupazione che ha mosso il Governo è stata quella della eventuale lesione di interessi da parte di alcuni elettori della circoscrizione di Tempio.

In effetti, però, non vi è stata neppure questa lesione di interessi, perchè l'articolo 45 dello Statuto e la legge sul *referendum* lasciano un amplissimo margine di discrezionalità all'assemblea regionale.

Nella fattispecie, nell'esaminare nel merito l'espressione della volontà popolare, l'assemblea ha oltretutto tenuto conto della situazione dei luoghi e della effettiva volontà popolare.

E' ovvio che le minime frazioni di volontà popolare non possono essere soddisfatte, perchè a questa soddisfazione talvolta si oppongono difficoltà inerenti allo stato dei luoghi.

Nella legge da noi approvata una di queste difficoltà riguardava la parziale modificazione del confine del nuovo Comune.

Io ritengo che altra circoscrizione, fuori di quella data, con pari rispetto della volontà popolare, il Consiglio non possa dare.

Ed anche per questo motivo, oltre che per quelli di ordine giuridico e politico che ho indicato nella relazione scritta, io rivolgo un caldo invito al Consiglio perchè riapprovi la legge, certo di fare giustizia, certo di soddisfare una esigenza fondamentale e naturale della popolazione di Telti e certo anche di affermare il rispetto della legge e di difendere la sovranità dell'assemblea.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

SERRA (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come si ricorderà, l'articolo 45 dello Statuto afferma che: «...la Regione, quindi per essa il Consiglio regionale, sentite le popolazioni interessate, può istituire nuovi Comuni, cambiarne la denominazione...» eccetera.

Ovviamente il Consiglio regionale, purché preceda l'accertamento di volontà delle popolazioni interessate, è sovrano di stabilire ciò che vuole, ciò che ritiene più opportuno nell'ambito della sua sfera di competenza.

Fatto questo rilievo, è pur da affermare e da confermare che lo stesso Consiglio regionale ha fissato con legge la regolamentazione di tutta la procedura da seguire in questa materia.

La legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, fissa appunto la procedura della richiesta degli elettori interessati, dell'esame di questa richiesta da parte dell'Assessorato, della richiesta dell'Assessorato ai Comuni interessati.

Nel caso di Telti dovevano pronunciarsi il Consiglio comunale di Tempio, il Consiglio comunale di Calangianus, il Consiglio comunale di Monti e il Consiglio provinciale di Sassari.

Come i colleghi ricorderanno, perché se ne è parlato diffusamente, in linea di principio furono favorevoli alla erezione in Comune autonomo di Telti il Comune di Tempio, che era quello che dava la maggiore parte di territorio, il Comune di Monti ed il Consiglio provinciale di Sassari.

Il Comune di Calangianus si dichiarò, invece, contrario.

Tutto ciò avvenne nell'ambito, nelle forme e nel tempo di applicazione della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14.

Ma mentre si svolgeva questa procedura, successivamente ai pareri espressi dai Comuni, il Consiglio regionale ha ritenuto, su proposta della Giunta, di aggiungere alcuni articoli alla legge 14.

L'esame delle modifiche alla legge era in corso durante il periodo di esame e di avviamento della pratica di Telti.

La legge nuova, anticipo i tempi perché l'argomento mi porta a parlarne, è stata approvata dal Consiglio regionale il 29 novembre 1961, ha

il n. 15 ed è entrata in vigore, successivamente, in periodo molto distante dai momenti culminanti della procedura per Telti.

La pratica per la costituzione di questo nuovo Comune, a un certo punto, è stata portata al Consiglio regionale con tutti i pareri di massima favorevoli di tutti gli enti interessati, ad eccezione del Comune di Calangianus.

Il Consiglio regionale, sempre in applicazione del principio «sentite le popolazioni interessate», avuti i pareri dei Consigli comunali, ha ritenuto, nel rispetto della legge 14, di limitare la consultazione esclusivamente alle popolazioni interessate direttamente al problema, cioè le popolazioni di Telti, di tutte le frazioni finitime e del Comune di Calangianus che si era dimostrato contrario o per lo meno non favorevole alla costituzione del nuovo Comune.

Ha escluso, invece, dalla consultazione i Comuni di Monti e di Tempio, che si erano dichiarati favorevoli.

In base alla decisione del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta ha emanato il decreto di indizione del referendum.

E' avvenuto, nel frattempo, che la nuova legge modificativa della precedente, cioè la legge 29 novembre 1961, n. 15, è frattanto entrata in vigore, ma con ben 26 giorni di ritardo, salvo errore, rispetto alla data di emanazione e di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta che indicava il *referendum*.

In definitiva, dunque, il Consiglio regionale ha applicato la legge vigente quando la procedura per la costituzione del Comune di Telti era completa, cioè la legge 14.

E poiché questa legge è una legge della Regione e quindi dello Stato, compito del Governo della Repubblica era di vedere se, finché era in vigore, veniva rispettata.

La legge istitutiva del Comune di Telti, dunque, in linea di diritto è insindacabile: quando è stato indetto il *referendum*, cioè l'atto conclusivo della procedura, vigeva infatti la legge regionale 14 e non erano ancora entrate in vigore le modifiche della legge regionale 15.

Se così non fosse si cadrebbe in questo assurdo: che cadrebbe nel nulla anche il decreto del Presidente della Giunta per il *referendum*

IV LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

3 LUGLIO 1963

e si dovrebbe riprendere daccapo, secondo le modifiche apportate dalla legge 15, tutta la procedura per la costituzione del Comune di Telti.

Mi pare quindi evidente, anche per rilievi fatti in linea giuridica e in linea politica dai colleghi che sono intervenuti al dibattito, che la legge in esame, se non si ritiene giusto scardinare il sistema giuridico italiano, debba essere riapprovata *in toto*.

La Corte Costituzionale, qualora la legge venisse impugnata, non potrebbe che darci ragione.

Quanto poi al suggerimento del Governo centrale sul problema del personale del Comune, come hanno rilevato i colleghi Sotgiu e De Magistris, noi non abbiamo alcuna competenza ad intervenire.

Va detto, comunque, che a Telti attualmente lavora un solo applicato comunale addetto all'abigeano.

Questo dipendente verrà senz'altro assorbito dalla nuova Amministrazione comunale, la quale, peraltro, non ha alcun interesse, per ciò che concerne il personale, a creare sovrastrutture fittizie, che vadano al di là del segretario comunale, del medico, della ostetrica e degli altri impiegati assolutamente indispensabili.

Il rilievo del Governo su questo specifico problema, dunque, non ha la benché minima fondatezza dal lato giuridico.

Per questi motivi, la Giunta esprime parere favorevole alla riapprovazione della legge conformemente all'indirizzo tracciato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PUDDU, Segretario ff.:

Art. 1

E' costituito il Comune di Telti, in provincia di Sassari, con distacco rispettivamente dei seguenti territori: dal Comune di Tempio della

frazione di Telti e località limitrofe; dal Comune di Calangianus delle località di Taroni, Ferruli, Austinacciu, Santu Bachis, Andrieddu, Lu Campu e minori isolati; dal Comune di Monti delle località di Spadalalzu e minori isolati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PUDDU, Segretario ff.:

Art. 2

La delimitazione territoriale tra i Comuni di Tempio, Calangianus, Monti ed il Comune di Telti risulta dalla cartina topografica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PUDDU, Segretario ff.:

Art. 3

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme parere della competente Sezione di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Tempio, Calangianus, Monti e Telti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 1 febbraio 1963: «Costituzione in Comune autonomo di Telti in provincia di Sassari», rinviata dal Governo centrale.

IV LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

3 LUGLIO 1963

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	55
maggioranza	37
favorevoli	51
contrari	4
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Del Rio - De Magistris - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione».

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli emendamenti costituenti le nuove tabelle relative all'organico dei dipendenti regionali.

Faccio presente che la prima e la seconda tabella sostituiscono rispettivamente la seconda e la terza del testo del disegno di legge.

Si dia lettura degli emendamenti.

PUDDU, Segretario ff.:

Emendamento sostitutivo Corrias - Costa - Del Rio - Contu:

«TABELLA PRIMA

Ruolo amministrativo.

Carriera Direttiva

— Segretario generale	1
— Ispettore generale capo	15
— Ispettore generale	61
— Direttore di divisione	
— Direttore di sezione	197
— Consigliere di 1.a classe	
— Consigliere di 2.a classe	
— Consigliere di 3.a classe	274
Totale	

Carriera di Concetto

a) Segretari:

— Segretario superiore	1
— Segretario capo	27
— Segretario principale	
— Primo segretario	95
— Segretario	
— Segretario aggiunto	
— Vice segretario	123
Totale	

b) Ragionieri:

— Ragioniere superiore	1
— Ragioniere capo	15
— Ragioniere principale	
— Primo ragioniere	51
— Ragioniere	
— Ragioniere aggiunto	
— Vice ragioniere	67
Totale	

c) Assistenti sociali:

— Assistente sociale capo	1
— Assistente sociale principale	
— Primo assistente sociale	2
— Assistente sociale	
— Assistente sociale aggiunto	
— Vice assistente sociale	3
Totale	

IV LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

3 LUGLIO 1963

Carriera Esecutiva		b) Ingegneri:	
a) Archivist e dattilografi:		— Ispettore generale ingegnere	7
— Archivista superiore	45	— Ingegnere capo	
— Archivista capo		— Ingegnere superiore	13
— Primo archivista	215	— Ingegnere principale	
— Archivista		— Ingegnere	
— Applicato		Totale	20
— Applicato aggiunto			
	Totale 260		
b) Stenodattilografi:		c) Dottori in agraria:	
— Stenodattilografo superiore	4	— Ispettore generale	6
— Stenodattilografo capo		— Ispettore capo	
— Primo dattilografo	14	— Ispettore superiore	14
— Stenodattilografo		— Ispettore principale	
— Stenodattilografo aggiunto		— Ispettore	
— Vice stenodattilografo		— Ispettore aggiunto	
	Totale 18		Totale 20
Carriera del personale ausiliario		d) Veterinari:	
a) Addetti agli uffici:		— Ispettore generale veterinario	1
— Commesso capo	13	— Veterinario capo	
— Commesso	96	— Veterinario superiore	2
— Usciere capo		— Veterinario di 1.a classe	
— Usciere		— Veterinario di 2.a classe	
— Inserviente		— Veterinario di 3.a classe	
	Totale 109		Totale 3
b) Addetti alla vigilanza:		e) Farmacisti:	
— Custode capo	4	— Ispettore generale farmacista	1
— Primo custode	18	— Farmacista capo	
— Custode		— Farmacista superiore	
— Custode aggiunto		— Farmacista principale	
— Vice custode		— Farmacista	
	Totale 22	— Farmacista aggiunto	
			Totale 1
Ruolo tecnico.		f) Dottori in agraria specializzati in entomologia:	
Carriera Direttiva		— Ispettore generale entomologo	1
a) Medici:		— Entomologo capo	
— Ispettore generale medico	4	— Entomologo superiore	
— Ispettore medico capo		— Entomologo principale	
— Medico superiore	6	— Entomologo	
— Medico di 1.a classe		— Entomologo aggiunto	
— Medico di 2.a classe			
	Totale 10		Totale 1

IV LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

3 LUGLIO 1963

Carriera di Concetto		e) Disegnatori:	
a) Geometri:		— Disegnatore capo	} 2
— Geometra superiore	1	— Disegnatore principale	
— Geometra capo	} 12	— Primo disegnatore	} 6
— Geometra principale		— Disegnatore	
— Primo geometra	} 42	— Disegnatore aggiunto	
— Geometra		— Vice disegnatore	} 8
— Geometra aggiunto		Totale	
— Vice geometra	} 55	f) Periti tecnici industriali:	
Totale		— Perito tecnico industriale capo	} 1
b) Periti agrari:		— Perito tecnico industriale principale	
— Esperto superiore	1	— Primo perito tecnico industriale	
— Esperto capo	} 7	— Perito tecnico industriale	
— Esperto principale		— Perito tecnico industriale aggiunto	} 1
— Primo esperto	} 25	— Vice perito tecnico industriale	
— Esperto		Totale	
— Esperto aggiunto			
— Vice esperto	} 33	Carriera Esecutiva	
Totale		a) Telefonisti:	
c) Personale lotta antianofelica:		— Telefonista superiore	} 2
1) Esperti di gruppo		— Telefonista capo	
— Esperto capo di turno	} 2	— Primo telefonista	} 6
— Esperto principale di gruppo		— Telefonista	
— Primo esperto di gruppo	} 3	— Telefonista aggiunto	} 8
— Esperto di gruppo		Totale	
— Esperto aggiunto di gruppo		b) Assistenti:	
— Vice esperto di gruppo	} 5	— Assistente superiore	} 1
Totale		— Assistente capo	
2) Preparatori		— Primo assistente	} 3
— Preparatore capo	} 1	— Assistente	
— Preparatore principale		— Assistente aggiunto	} 4
— Primo preparatore	} 3	Totale	
— Preparatore		c) Personale lotta antianofelica:	
— Preparatore aggiunto		— Coadiutore superiore	} 2
— Vice preparatore	} 4	— Coadiutore capo	
Totale		— Primo coadiutore	} 7
d) Periti minerari:		— Coadiutore	
— Perito capo	} 2	— Coadiutore aggiunto	
— Perito principale		Totale	9
— Primo perito	} 3	Carriera del personale ausiliario	
— Perito		addetto alla conduzione degli automezzi	
— Perito aggiunto		— Agente tecnico capo	} 59
— Vice perito	} 5	— Agente tecnico	
Totale		Totale	59

IV LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

3 LUGLIO 1963

Ruolo ad esaurimento.

Carriera Direttiva

— Ispettore generale	}	9
— Direttore di prima classe		
— Direttore di seconda classe	}	10
— Vice direttore		
Totale		19».

*Emendamento sostitutivo Corrias - Costa -
Del Rio - Contu:*

«TABELLA SECONDA

Pianta organica dei salariati permanenti

Capo operai	9	
	Totale	9
I Categoria:		
— Meccanici	11	
— Muratori	2	
— Elettricisti	2	
— Elettrauto	2	
— Idraulici	3	
— Saldatori Elettrautogenisti	2	
— Falegnami	5	
— Conduttori mezzi meccanici	17	
— Addetti ai servizi zootecnici	4	
	Totale	48
II Categoria:		
— Giardinieri	2	
— Conduttori di caldaie a vapore	2	
— Guardiani	7	
	Totale	11
III Categoria:		
— Muratori	2	
— Autolavaggisti	6	
	Totale	8».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta.* Signor Presidente, le tabelle che abbiamo presentato, come ho detto ieri, praticamente sono la risultante delle variazioni apportate alla consistenza numerica nelle singole qualifiche o nei raggruppamenti di esse, a seguito delle norme contenute nel disegno di legge e delle proposte

della Commissione, approvate dal Consiglio, sulla ricostruzione delle carriere al personale degli Ispettorati agrari e forestali, sul riconoscimento dei servizi combattentistici, sul riconoscimento dei servizi resi dal personale avventizio presso pubbliche amministrazioni anteriormente all'assunzione alla Regione, sulla riduzione dei termini per la promovibilità, sulla previsione della possibilità della opzione per gli ultimi comandati presso l'Assessorato degli enti locali o della rinascita, sulla inclusione del personale che presta servizio attualmente all'Assessorato dei lavori pubblici per la legge 4 e sugli emendamenti relativi alla istituzione di un posto di segretario superiore od equiparato.

Iniziando dalla tabella prima, le modifiche che sono state apportate sono queste: le sei unità in aumento alle qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione si riferiscono proprio alle unità già comandate presso l'Assessorato degli enti locali e per cui un emendamento presentato ieri ha concesso la possibilità di optare, entro un certo termine, per il passaggio nell'Amministrazione regionale.

Per la carriera di concetto le otto unità in aumento sono: una per il personale addetto all'ufficio incremento edilizio, sette per il personale già in servizio da inquadrare nella carriera superiore a seguito della norma che prevede che coloro che hanno il titolo di studio e sono attualmente inquadrati nella categoria inferiore debbono essere ora inquadrati in una categoria superiore.

Per fare un esempio, coloro i quali, pur essendo oggi inquadrati nella carriera esecutiva, hanno la licenza media superiore, debbono essere inquadrati nella carriera di concetto.

Ragionieri, dodici unità in aumento, e sono necessarie; tre riguardano i ragionieri addetti attualmente all'ufficio incremento edilizio; nove per personale, ugualmente avente titolo di studio, ed attualmente inquadrato nella carriera esecutiva.

Assistenti sociali. Vi era stata indubbiamente una svista della Commissione; i tre posti sono stati istituiti con la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, sono stati fatti concorsi esterni, è stato assunto il personale e quindi deve essere previsto per essi l'inquadramento.

Per la carriera esecutiva, le ventiquattro unità in aumento sono necessarie: due per personale che presta servizio all'ufficio incremento edilizio, ventidue per personale già in servizio da inquadrare nella carriera superiore.

Abbiamo avuto, soprattutto in questa carriera o, meglio, nella carriera del personale ausiliario, (autisti ed inservienti) molti elementi che hanno sostenuto gli esami di licenza media o di licenza di avviamento, li hanno superati e quindi hanno diritto, in base a quella norma contenuta nella legge, di essere inquadrati nella carriera esecutiva.

Per quanto riguarda il ruolo tecnico, i medici sono stati riportati a dieci unità anziché nove, perché sono dieci attualmente i medici in servizio presso l'Amministrazione regionale.

Si vede che la Commissione aveva errato, aveva avuto informazioni non esatte: i medici in servizio sono: il dottor Olia, il dottor Sanna, il dottor Loddo, il dottor Gallus, il dottor Mastio, il dottor Manconi, il dottor Piras, il dottor Marracini, il dottor Demontis e il dottor Ginesu.

Devono essere dunque previsti dieci posti anziché nove.

Per gli ingegneri le quattro unità in più sono necessarie, una per personale addetto all'ufficio incremento edilizio; una per personale comandato presso l'Assessorato della rinascita; una per personale già in servizio, da inquadrare nella carriera superiore (l'ingegner Manconi); una per il vincitore del concorso esterno, testé bandito.

Dottori in agraria: il posto in più si riferisce ad un funzionario comandato in servizio presso la rinascita, il dottor Falchi.

Per la carriera di concetto: geometri; le otto unità in aumento sono quelle che prestano attualmente servizio nell'Ufficio incremento edilizio; il posto di perito tecnico industriale, ugualmente per una svista della Commissione, non è stato previsto ma è stato istituito con la legge regionale 11 luglio n. 7 ed è stato già fatto il concorso esterno ed il vincitore ha già preso servizio.

Pianta organica dei salariati permanenti: abbiamo portato a nove il numero dei capi operai, perché ci è sembrato giusto che ogni cate-

goria dei salariati, e sono nove categorie, possa aspirare ad avere un capo-operaio, mentre le sette unità di aumento come salariati permanenti sono state previste: quattro per l'inquadramento del personale in servizio per gli Ispettorati agrari e forestali provvisto della licenza elementare superiore e tre per l'inquadramento di personale salariato temporaneo, in servizio al CRAI.

Per ultimo, la soppressione delle cinquanta unità nella quinta categoria è conseguente alla soppressione relativa all'inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo della seconda tabella. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento sostitutivo della tabella terza. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	62
votanti	61
maggioranza	31
favorevoli	35
contrari	25
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Covacivich - Cuccu - Del Rio - De

Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pernis - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Discussione ed approvazione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta relativa alla modifica della denominazione del Comune di Ollasta in quella di Albagiara.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta relativa alla modifica della denominazione del Comune di Ollasta in quella di Albagiara.

Si dia lettura dell'ordine del giorno De Magistris - Contu Felice - Floris - Spano.

PUDDU, Segretario ff.:

«Il Consiglio regionale, vista la richiesta del Consiglio comunale di Ollasta di modificare la denominazione del Comune in quella di Albagiara; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cagliari che ha espresso parere favorevole; viste le relazioni della Giunta regionale e della prima Commissione consiliare permanente che esprimono parere favorevole; constatato che si tratta di esaudire la volontà delle popolazioni interessate; ritenuto che sono stati adempiuti tutti gli atti nella forma e col procedimento previsti dalla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, e successive modificazioni; delibera di accogliere la richiesta del Consiglio comunale di Ollasta e di prescindere, a norma dell'articolo 5 della legge regionale citata, dalla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata; ed invita la Giunta a dar corso agli ulteriori provvedimenti di competenza».

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo ordine del giorno, indico la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno risponderanno sì; coloro che sono contrari all'ordine del giorno risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 60, corrispondente al nome del consigliere Sanna Randaccio).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Sanna Randaccio.

PUDDU, Segretario ff., procede all'appello.
(Segue la votazione).

Rispondono sì i consiglieri: Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca - Abis - Angius - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - De Magistris - Corrias - Costa - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Murgia - Milia - Nioi - Pernis - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio.

Si astengono: Presidente Cerioni.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	63
votanti	62
maggioranza	57
favorevoli	62
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta relativa alla modifica della denominazione di Figu Gonnosnò in quella di Gonnosnò.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

IV LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

3 LUGLIO 1963

discussione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta relativa alla modifica della denominazione di Figu Gonnosnò in quella di Gonnosnò.

Si dia lettura dell'ordine del giorno De Magistris - Contu Felice - Floris - Spano.

TORRENTE, Segretario:

«Il Consiglio regionale, vista la richiesta del Consiglio comunale di Figu Gonnosnò di modificare la denominazione del Comune in quella di Gonnosnò; vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Cagliari che ha espresso parere favorevole; viste le relazioni della Giunta regionale e della prima Commissione consiliare per manente che esprimono parere favorevole; constatato che si tratta di esaudire la volontà delle popolazioni interessate; ritenuto che sono stati adempiuti tutti gli atti nella forma e col procedimento previsti dalla legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, e successive modificazioni; delibera di accogliere la richiesta del Consiglio comunale di Figu Gonnosnò e di prescindere, a norma dell'articolo 5 della legge regionale citata, dalla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata; ed invita la Giunta a dar corso agli ulteriori provvedimenti di competenza».

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo ordine del giorno, indico la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno risponderanno sì; coloro che sono contrari all'ordine del giorno risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 25, corrispondente al nome del consigliere Cuccu).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Cuccu.

TORRENTE, Segretario, procede all'appello. (Segue la votazione).

Rispondono sì i consiglieri: Cuccu - Del Rio -

De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca - Abis - Angius - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Covacivich.

Si astengono: Presidente Cerioni.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	62
votanti	61
maggioranza	57
favorevoli	61
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

Discussione ed approvazione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta delle frazioni di Acqua Cadda e Is Aios per il distacco dal Comune di Narcao e l'aggregazione a quello di Nuxis in Provincia di Cagliari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta delle frazioni di Acqua Cadda e Is Aios per il distacco dal Comune di Narcao e la aggregazione a quello di Nuxis in Provincia di Cagliari.

Si dia lettura dell'ordine del giorno De Magistris - Zucca - Congiu.

TORRENTE, Segretario:

«Il Consiglio regionale, vista la richiesta 20 aprile 1958 di 127 elettori (oltre 1/5) iscritti nel Comune di Narcao e residenti nella frazione di Acquacadda - Is Aios; viste le deliberazioni: n. 25 in data 25 giugno 1958, e n. 55 in data 28 febbraio 1962 dell'Amministrazione provin-

ciali di Cagliari; n. 44 in data 7 luglio 1958 e n. 1 in data 17 febbraio 1961 del Comune di Nuraxis; n. 25 in data 7 luglio 1958, n. 18 in data 22 maggio 1960 e n. 2 in data 15 gennaio 1962 del Comune di Narcao; relative e favorevoli, tutte, sia alla richiesta, sia alla proposta di delimitazione territoriale, che risulta regolarmente pubblicata, senza opposizioni, agli albi dei Comuni di Nuxis e di Narcao dal 5 marzo 1962 al 20 marzo 1962; ritenuto che pertanto sono stati adempiuti tutti gli atti nella forma e con procedimento previsti dalla legge regionale 8 maggio 1956, n. 14 e successive modificazioni, e che occorre dar luogo alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata, consultazione che — date le sovraccalendate favorevoli deliberazioni — è da limitarsi, a sensi delle disposizioni della stessa legge regionale, ai soli elettori residenti nella frazione di Acquacadda - Is Aios, delibera in relazione alla richiesta degli elettori di cui sopra ed a seguito ed ulteriore svolgimento del relativo procedimento, di dar corso alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata sempre nella forma e con le modalità di cui alla predetta legge regionale e successive modificazioni limitatamente agli elettori residenti nella frazione di Acquacadda - Is Aios ed invita la Giunta a dar corso agli ulteriori provvedimenti di competenza».

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno era stato già illustrato in una precedente seduta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali. Si tratta di staccare la frazione di Acquacadda e quella di Is Aios dal Comune di Narcao, col consenso dei due Consigli comunali di Narcao

e di Nuxis per aggregarle al Comune di Nuxis. Si tratta soprattutto di una questione di ubicazione.

Gli abitanti di Acquacadda, ad esempio, quando se ne vanno al Creatore debbono essere trasportati nel cimitero più vicino, quello di Nuxis, che dista due chilometri, mentre in realtà dovrebbero essere seppelliti nel cimitero di Narcao, che dista undici chilometri.

E' un esempio limite, che vale, comunque, ad avvalorare le richieste dei frazionisti.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno indico la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno risponderanno sì; coloro che sono contrari all'ordine del giorno risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 34, corrispondente al nome del consigliere Gardu).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Gardu.

TORRENTE, Segretario, procede all'appello. (Segue la votazione).

Rispondono sì i consiglieri: Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca - Abis - Angius - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Costa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau.

Si astengono: Presidente Cerioni.

IV LEGISLATURA

CLXXXIV SEDUTA

3 LUGLIO 1963

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	61
votanti	60
maggioranza	57
favorevoli	60
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di costituzione in Comune autonomo di Sant'Anna Arresi, attualmente frazione di Giba.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione dell'Assessore agli enti locali sulla richiesta di costituzione in Comune Autonomo di Sant'Anna Arresi, attualmente frazione di Giba.

Si dia lettura dell'ordine del giorno De Magistris - Zucca - Congiu.

TORRENTE, Segretario:

«Il Consiglio regionale, vista la richiesta 14 dicembre 1958, di 264 elettori (oltre 1/5) iscritti nel Comune di Giba e residenti nella frazione di Sant'Anna Arresi; viste le deliberazioni: n. 1 in data 18 gennaio 1959 del Consiglio comunale di Giba e n. 24 in data 17 giugno 1959 dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, con le quali sono stati espressi i richiesti pareri favorevoli; visti i regolari atti delle competenti Commissioni locale e regionale, relativamente alla determinazione delle linee di confine, atti pubblicati nel Comune di Giba dal 10 al 24 febbraio 1962, nonché la deliberazione n. 33 in data 15 febbraio 1962 dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, il parere in data 5 luglio 1962 espresso dal Presidente del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali di Cagliari, e la pronunzia, pure conforme, della Giunta regionale; ritenuto che pertanto sono stati adempiuti tutti gli atti nella forma e col procedimento previsti dalla legge regionale 3 gennaio 1956, n. 14, e successive modificazioni; e che occorre dar luogo alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata, consultazione che — data la so-

vraccalendata deliberazione formulata dal Consiglio comunale di Giba — è da limitarsi, a sensi delle disposizioni della stessa legge regionale, ai soli elettori residenti nella frazione di Sant'Anna Arresi; delibera in relazione alla richiesta degli elettori di cui sopra ed a seguito ed ulteriore svolgimento del relativo procedimento, di dar corso alla consultazione per l'accertamento della volontà della popolazione interessata sempre nella forma e colle modalità di cui alla predetta legge regionale e successive modificazioni limitatamente agli elettori residenti nella frazione di Sant'Anna Arresi; ed invita la Giunta a dar corso agli ulteriori provvedimenti di competenza».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è già stato illustrato in una precedente seduta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali. Onorevole Presidente, la frazione di Sant'Anna Arresi legittimamente ha chiesto, in base alle norme vigenti, di diventare Comune autonomo.

E' stata accertata la possibilità di una vita finanziaria abbastanza sufficiente ed adeguata alle necessità della zona ed è stata determinata la circoscrizione comunale dopo di aver risolto diverse contestazioni che erano sorte e per l'esame delle quali la prima Commissione inviò sul posto una speciale sottocommissione.

La circoscrizione comunale è adeguata e rispondente alle esigenze degli interessati.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno indico la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'ordine del giorno risponderanno sì; coloro che sono contrari all'ordine del giorno risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 45, corrispondente al nome del consigliere Melis).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Melis.

TORRENTE, Segretario, procede all'appello. (Segue la votazione).

Rispondono sì i consiglieri: Melis - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca - Abis - Angius - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Cottoni - Covacivich - Cuccu - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Jovine - Lay -

Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia.

Si astengono: Presidente Cerioni.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	61
votanti	60
maggioranza	57
favorevoli	60
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1963